



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 Del 16-07-2015

COPIA

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TAGLIAVINI ANDREA	P	OLMI MIRKO	A
SPAGNI LUCA	P	STROZZI SERENA	A
GRASSI MATTEO	P	GIAMPIETRI ANNA MARIA	P
RINALDINI ROBERTA	P	GAMBARELLI MAURIZIO	P
BERTANI GIACOMO	PECORARI P	CASTIGLIONI BARBARA	A
RINALDINI ELISA	P	PIOPI CORRADO	P
FONTANILI GRETA	A	PASINI LIANA	P
FRANCIA GIORGIO	P	CANOVI GIOVANNI	P
ALEOTTI FEDERICA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 4.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor RINALDINI ROBERTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MICHELA SCHIENA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

RINALDINI ELISA
FRANCIA GIORGIO
PASINI LIANA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo Tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente della Imposta unica comunale (IUC), e in particolare:

- il comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che individua quale presupposto impositivo della TASI il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- il comma 671, il quale afferma che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- il comma 676, che recita: "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677, come modificato dal decreto legge n. 16/2014 e successivamente dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, che estende al periodo d'imposta 2015 le seguenti disposizioni transitorie inizialmente previste per il 2104: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili";
- il comma 678, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- il comma 682, in quale prevede che con norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune disciplina l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;
- il Decreto Ministeriale 13 maggio 2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015;

DATO ATTO:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati:

<i>Missione</i>	<i>Descrizione spese servizi indivisibili</i>	<i>Importo</i>
1	SPESE MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI ISTITUZIONALI	116.000,00
3	QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)	255.000,00
9	SPESE MANUTENZIONE AREE VERDI (escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione)	93.000,00
10	SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	283.000,00
10	SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con oneri di urbanizzazione)	223.000,00
	TOTALE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI CON TASI	970.000,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo alle abitazioni principali e assimilate, individuate dall'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili, e relative pertinenze, agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9-bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;
- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili si intende per abitazione principale l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e si considera, inoltre, adibita ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che l'aliquota per abitazione principale si applica anche alle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L'aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0,33 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA	0,1 %
d)	ALLOGGI SOCIALI	0,1 %
e)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
f)	AREE EDIFICABILI	0 %
g)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di	0 %

	un'attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale)	
h)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali; D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi)	0 %

PRESO ATTO di dover utilizzare il gettito derivante dalla maggiorazione dello 0,8 per mille applicata alle abitazioni principali per il finanziamento di detrazioni d'imposta;

RITENUTO di determinare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni, applicabili alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Rendita catastale dell'unità abitativa:	Detrazione Euro
rendita catastale fino a € 300	€ 160
rendita catastale maggiore di € 300 e fino a € 430	€ 110
rendita catastale maggiore di € 430 e fino a € 650	€ 50
rendita catastale maggiore di € 650	€ 0

RITENUTO di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore competente, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la relazione del Sindaco pubblicata sul sito dell'Ente e conservata in apposito CD;

UDITO l'intervento del Vice Sindaco Tommaso Bertolini pubblicato sul sito dell'Ente e conservato in apposito CD;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Giovanni Canovi, Capogruppo "Lega Nord"; Maurizio Gambarelli, Gruppo "Sinistra Unita Quattro Castella Bene Comune"; Liana Pasini, Gruppo

“Lista Civica Quattro Castella”; Giacomo Bertani Pecorari, Capogruppo “Quattro Castella Democratica” e Corrado Pioppi, Capogruppo “Lista Civica Quattro Castella”, interventi riportati sul sito dell’Ente e conservati in apposito CD;

CON voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 13

Voti contrari: n. 3 (Corrado Pioppi e Liana Pasini, Gruppo “Lista Civica Quattro Castella”;

Giovanni Canovi, Capogruppo “Lega Nord”)

Voti favorevoli: n. 10;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015:

a)	ABITAZIONI PRINCIPALI di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze (L’aliquota si applica anche: alle abitazioni di anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione; agli alloggi di cooperative a proprietà indivisa; agli alloggi di appartenenti alle forze di polizia)	0,33 %
b)	FABBRICATI ABITATIVI (Abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9; alloggi locati a canone concordato; alloggi concessi in comodato; alloggi a disposizione; alloggi locati a canone libero; alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP)	0 %
c)	FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ AGRICOLA	0,1 %
d)	ALLOGGI SOCIALI	0,1 %
e)	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati	0,25 %
f)	AREE EDIFICABILI	0 %
g)	IMMOBILI COMMERCIALI E PRODUTTIVI (A/10 Uffici e studi privati; C/1 Negozi e botteghe; C/3 Laboratori per arti e mestieri; D/1 Opifici; D/2 Alberghi e pensioni; D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività industriale; D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un’attività commerciale)	0 %
h)	ALTRI IMMOBILI (Immobili di categoria B; C/2 Magazzini e locali di deposito; C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi; C/6 Box, posti auto, autorimesse, non pertinenze di abitazioni principali; C/7 Tettoie, posti auto coperti, non pertinenze di abitazioni principali;	0 %

	D/4 Case di cura ed ospedali; D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi	
--	---	--

- 3) di determinare per l'anno 2015 una detrazione, applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze in proporzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata alla rendita catastale dell'unità immobiliare abitativa, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Rendita catastale dell'unità abitativa:	Detrazione Euro
rendita catastale fino a € 300	€ 160
rendita catastale maggiore di € 300 e fino a € 430	€ 110
rendita catastale maggiore di € 430 e fino a € 650	€ 50
rendita catastale maggiore di € 650	€ 0

- 4) di stabilire che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;
- 5) di dare atto che le aliquote e detrazioni sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo in virtù dell'urgenza del provvedimento con la seguente separata votazione:
- Consiglieri presenti: n. 13
Voti contrari: n. 3 (Corrado Pioppi e Liana Pasini, Gruppo "Lista Civica Quattro Castella"
Giovanni Canovi, Capogruppo "Lega Nord")
Voti favorevoli: n. 10.

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)**

Data: 01-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO

**PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)**

Data: 01-07-2015

Il Responsabile del servizio
F.TO ROSSI MAURO

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.TO RINALDINI ROBERTA

SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 23-07-2015

SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva il 16-07-2015**, ai sensi dell'art.134, del D. Lgs. n. 267/00.

Lì, 17-07-2015

SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MICHELA SCHIENA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì, 23-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELA SCHIENA